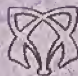
ENRICO CATELLANI

L'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE A CRISTIANIA

Estratto dalla Rassegna Contemporanea
anno V, n. 12





ROMA
BONTEMPELLI-INVERNIZZI EDITORI
1912

ENRICO CATELLANI

L'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE A CRISTIANIA

Estratto dalla **Rassegna Contemporanea**
anno V, n. 12





ROMA
BONTEMPELLI-INVERNIZZI EDITORI
1912

L'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE A CRISTIANIA

I.

L'Istituto di Diritto internazionale inaugurava il mattino del 24 agosto a Christiania la venticinquesima delle sue sessioni e vi celebrava il compimento del quarantesimo anno della sua esistenza.

Sessioni e non Congressi son dette queste riunioni periodiche, perchè l'Istituto è in realtà un'accademia che, avendo i suoi sessanta membri effettivi e i suoi sessanta corrispondenti, dispersi nel mondo, li convoca, ad intervalli di un anno, ed eccezionalmente di due anni, per discutere e deliberare circa un numero limitato e ben determinato di temi, elaborati prima da apposite Commissioni. Non si tratta, dunque, di un Congresso cui possano partecipare, in numero illimitato, gli aderenti occasionali. Il pubblico non è escluso in modo assoluto delle adunanze; ma chi all'Istituto non appartenga, non è ammesso a parteciparvi che in qualità di spettatore. Nè il carattere speciale dei temi e l'indole tecnica delle discussioni son tali da esercitare un'attrattiva su gran numero di estranei. Ricordo, anzi, che alla Sessione di Venezia del 1896, i rappresentanti di taluni giornali quotidiani stranieri che, dopo molte insistenze, avevano ottenuto di poter assistere alle sedute, cessarono dopo due giorni di frequentarle, non trovandovi alimento bastante per una corrispondenza che potesse interessare i loro lettori. L'Istituto, infatti, è piuttosto atto a diventar popolare per effetto del risultato complessivo dei suoi lavori, che non per i procedimenti seguiti nel tentare di conseguirli. Così la Sessione di Christiania fu inaugurata nell'aula magna dell'Istituto Nobel alla presenza di poco più di cento persone, compresi i membri dell'Istituto. Ma a quella seduta conferiva maestosa so-

lennità la presenza del Re di Norvegia e del suo Ministro degli Affari Esteri, che, in nome di lui, salutava calorosamente l'Istituto e dichiarava aperta la Sessione, dando la parola al presidente, Ministro di Stato Hagerup, per il discorso inaugurale. Dopo di lui, il professore Alberico Rolin dell'Università di Gand, segretario generale, diede lettura del rapporto riassumente l'attività dell'Istituto dalla sua fondazione, e specialmente dopo la Sessione di Madrid seguita nella primavera del 1911.

Ben a ragione il Rolin si soffermava a rilevare particolarmente quelle parti del diritto internazionale, nelle quali l'operosità dell' Istituto è venuta da quarant'anni proponendo nuovi elementi di diritto positivo, sia nella forma di identici indirizzi nuovi di molte legislazioni particolari, sia in quella di Convenzioni stipulate da un gran numero di Stati. Il *Manuale delle leggi della guerra terrestre*, preparato dall' Istituto nel primo decennio della sua esistenza, fu in gran parte adottato dagli Stati civili nel Regolamento dell'Aja del 1899 e del 1907. Lo stesso, a non citare che un altro solo esempio, può dirsi per gli studii fatti e le proposte formulate dall' Istituto in materia di diritto cambiario internazionale, in rapporto coi risultati della Conferenza diplomatica che aveva chiuso i suoi lavori all'Aja poco prima della Sessione di Christiania. Tuttociò incoraggiava il segretario generale a bene sperare per i risultati che potranno dare gli studii intrapresi dall' Istituto circa la codificazione delle leggi della guerra marittima, studii che, se riusciranno paragonabili per valore a quelli relativi alle leggi della guerra terrestre, potranno essere, come già furono questi, lavori preparatorii per le discussioni e le deliberazioni della Conferenza dell'Aja.

Sotto così buoni auspicî iniziava i suoi lavori la Sessione di Christiania. Nè alla messe dei suoi risultati derivava un impedimento dalla brevità della riunione e dall'abbondanza delle feste prodigate agli stranieri convenuti a Christiania, dall'ospitalità norvegese.

L'Istituto suol determinare alla fine di ciascuna Sessione i temi da mettersi allo studio per la Sessione successiva. Ciascun tema è affidato ai lavori collettivi di una Commissione speciale, ed a quelli individuali di un Relatore. L'ufficio di Segreteria di Gand è, nell'intervallo fra le Sessioni, il nucleo vivente ed operante dell' Istituto. Da quell'Ufficio i singoli membri e soci son

costantemente informati del procedimento dei lavori delle Commissioni, ed a queste son fatte pervenire le osservazioni e le proposte e contropoposte dei singoli soci. Sicchè, scegliendo, al cominciare delle sedute, quelli fra i temi posti all'ordine del giorno, che dalle Commissioni sono stati più maturamente elaborati, l'Istituto può venire a capo, nel termine di pochi giorni, di risultamenti nè affrettati nè incompleti; e può dedicare una parte del suo tempo alle festività ed a quelle cordiali riunioni che cementano le vecchie amicizie, formano amicizie nuove, e facilitano lo scambio delle idee, senza danno per la quantità dei risultati conseguiti e sopratutto per i loro intriseci pregi.

II.

Tale attitudine dell'Istituto a combinare l'utile col dolce nella operosità dei *clerici vagantes* del diritto internazionale, è stata messa davvero alla prova del fuoco nella Sessione di Christiania. E nessuno che v'abbia partecipato può parlarne senza un caro ricordo, e senza un pensiero riconoscente per la ospitalità norvegese, così generosa e così gentile, così dignitosa e così previdente, da dare fin dai primi giorni l'impressione della espansione di un'antica amicizia.

La sera stessa della inaugurazione, il signor Irgens, ministro degli esteri, e la signora Irgens, invitavano gli ospiti ad una cena, al termine della quale il ministro li salutava con un brillantissimo brindisi che, per di lui invito, terminava accompagnato, da tutti i norvegesi presenti, con quel caratteristico triplice *urrah* nel quale, col saluto cordiale della ospitalità presente, si confondono gli echi di un antico grido di guerra. In due ampie sale erano disposte le tavole da otto coperti; e in queste erano opportunamente alternati norvegesi e stranieri, appartenenti e non appartenenti all'Istituto, sicchè ben presto le conversazioni vi assumevano un certo carattere di intimità. E mentre, ad esempio, il signor Loveland, già presidente del Consiglio dei Regni Uniti, illustrava ai vicini l'opera dell'Istituto Nobel da lui degnamente presieduto, in un altro gruppo, il giovane e brillante ministro di Germania si rallegrava coi suoi vicini italiani perchè il nostro paese, pur finora ottimamente rappresentato a Christiania dal nostro ministro a Copenhagen, avesse

provveduto ad avervi permanentemente una speciale rappresentanza.

Il giorno successivo, il signor Gram, così noto ed autorevole non solo nella politica norvegese, ma anche nella magistratura arbitrale internazionale, invitava un numeroso gruppo straniero di colleghi e di signore sul promontorio di Dronningen, dove, nella parte più bella del fjord di Christiania, s'erge un albergo che par circondato d'ogni parte dal mare. In faccia a quello biancheggia, fra il verde dei poggi digradanti sul mare, quell'Oskarhall, che era uno dei soggiorni prediletti dell'ultimo re di Svezia e Norvegia, e che nel suo attuale abbandono sembra una immagine della caducità delle cose umane. Di là gli invitati passavano nel pomeriggio, dopo una sola mezz'ora di tragitto, in mezzo ad un panorama d'alpestre bellezza, che pareva distante più centinaia di miglia dall'asilo di marittima tranquillità pur allora abbandonato. Li avea raccolti nell'ospitalità di una villa sontuosa, tutta circondata da giardini, da boschi e da piccoli laghi, l'invito del signor Butenschoen, già console generale onorario d'Italia, e della signora Butenschoen, che, illustre nelle lettere del suo paese, conosce ed ammira anche la letteratura di quello che ebbe lungamente il signor Butenschoen suo rappresentante. Così nell'asilo sontuoso e tranquillo di Ovre Sköien, gli italiani si sentivano, accanto ai padroni di casa, meno lontani dalla patria.

Il giorno successivo, il presidente Hagerup offriva un banchetto al Grand Hôtel; e il martedì 27, nell'intervallo fra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana, si visitava il Museo storico norvegese, dove sono esposte le navi dei Vikingi, e i prodotti varii e ricchissimi degli scavi diretti con assidua e intelligente cura dal professor Gustafson, direttore del Museo. Lo stesso direttore illustrava in francese ai visitatori, prima i dettagli della costruzione, l'uso e le vicende di quelle antiche navi interessanti non solo la storia delle costruzioni navali, ma tutta la storia della civiltà europea; e poi l'indole, l'uso e il significato degli altri oggetti più importanti trovati negli scavi e raccolti nel Museo.

Alle 8 dello stesso giorno, gli invitati si recavano al Palazzo Reale, dove il re e la regina di Norvegia li avevano graziosamente invitati. Le Loro Maestà, cui, prima del banchetto, gli invitati erano stati presentati, tennero circolo dopo il pranzo. Il

presidente Hagerup ripresentava gli ospiti alla Regina e il signor Gram al Re. Chi ebbe quest'alto onore non potrà mai dimenticare l'energico e cortese conversare del Sovrano, e la soave gentilezza della Regina; nè più gli sembrerà strano che la giovanissima dinastia sia già tanto popolare in tutta la Norvegia.

La sera del 29 il convito era offerto dalla città di Christiania. L'avvocato Heyerdahl, sindaco della capitale, presiedeva il banchetto e salutava gli ospiti con un discorso pieno di quell'acume e di quell'energia che fanno del giovane capo della municipalità di Christiania, come del giovane ministro degli affari esteri, due uomini davvero rappresentativi della nuova Norvegia.

La sera del 30 gli stranieri erano invitati al Teatro Nazionale, dove rappresentavasi ottimamente la « Madame Butterfly » del Puccini; ed anche in quella occasione non poteva notarsi senza una profonda simpatia, come il ministro Irgens, durante gli *entr'actes*, a tutti si prodigasse per tradurre le iscrizioni scolpite in onore dei grandi scrittori nazionali, per illustrare i monumenti eretti in onore dei grandi artisti, e per ricordare gli episodi della vita dei due grandi Ibsen e Björnson, le cui statue s'ergono, l'una presso dell'altra, nel vicino giardino, e che sono affratellati ormai dal culto comune della nazione, come dai vincoli famigliari stretti fra i loro discendenti.

Il 31 agosto, dopo la seduta pomeridiana, una serie d'automobili, inviate dalla municipalità di Christiania, conduceva i numerosi invitati sulle alture di Holmenkollen e di Frognersaeteren, donde l'occhio, in cospetto del fjord di Christiania e della catena dei colli e dei monti nevosi che lo circondano, si pasce d'un panorama paragonabile a quello che può godersi dalle cime del Rigi o del Monte Generoso. A piedi di quel colle sta il monumento del novelliere Asbjörnsen, seduto in atto di raccontare e circondato da giovanetti intenti ad ascoltarlo. Sulla cima s'erge il monumento dell'ingegnere cui è dovuta quella strada magnifica, che può dirsi, per le difficoltà superate nel costruirla, un trionfo della tecnica, e per il panorama offerto a chi la percorre, un trionfo della poesia. Il paesaggio che si stende davanti a chi, dal punto più elevato della strada, volge lo sguardo in basso sul piano interrotto dalle colline, e frastagliato dalle insenature del mare, e in alto, sulle pendici verdeggianti di conifere e sui picchi delle montagne nevose, ajuta

chi lo contempla a comprendere quelle varie ispirazioni e quelle diverse necessità, per cui è derivata nel popolo norvegese la combinazione delle doti tecniche e pratiche, e di quelle poetiche ed immaginative; le prime stimolate dalle difficoltà della esistenza, e le altre ispirate dalla viva e varia maestà della natura.

Al ritorno dalla bella e rapida escursione, tutti quelli che vi avevano partecipato si riunivano al Grand Hôtel, dove gli stranieri avevano invitato a convito gli amici norvegesi, per poter dar loro almeno un segno della loro riconoscenza, dopo la chiusura della Sessione e prima di lasciare la città che li aveva ospitati. Ma il ringraziamento venne troppo presto per poter riferirsi a tutte le cortesie ricevute; perchè un'altra sorpresa era riserbata per il giorno successivo dalla inesauribile bontà dei norvegesi. Alle otto del mattino si partiva per Lillehammer, percorrendo, parte in ferrovia e parte in battello a vapore, una delle più belle regioni della Norvegia. Traversato il Mjösen, che è il più ampio dei suoi laghi, si giungeva alle due a Lillehammer, capoluogo di un distretto ricco d'antichi ricordi, ed abitato da una popolazione conservatrice in grado eminente delle antiche costumanze. Là il signor Sandwig faceva per il Museo, dovuto alle sue ricerche pazienti e ai suoi sagrifici generosi, ciò che il professor Gustafson aveva fatto per il Museo storico di Christiania. Colla di lui guida sapiente i visitatori passavano di casa in casa, e rivivevano la vita di quelle popolazioni attraverso alle varie epoche della loro storia, a cominciare da quel 1000 che, fra il regno di Olaf Tryggvesson e quello di Olaf il Santo, segna il principio della storia della nazione norvegese. Non contento delle nozioni fornite durante quella rapida peregrinazione, il signor Sandwig regalava agli ospiti un volume, dove tutte le collezioni sono da lui illustrate. Nel viaggio di andata, la municipalità di Lillehammer aveva offerta una lauta colazione sul battello. Nel viaggio di ritorno tutti i 185 chilometri che separano Lillehammer da Christiania furono percorsi in ferrovia. E nel treno ferroviario il Comitato Nobel faceva imbandire il pranzo, al termine del quale il signor Loveland, presidente di quel Comitato, dava il saluto del congedo; e a lui rispondeva con eloquenti parole il professore marchese Corsi a nome degli stranieri.

Ma, finita la Sessione e lasciata Christiania, i membri dell'Istituto non avevano cessato d'essere ospiti della Norvegia, che a tutti avea fatto distribuire un invito a visitare le sue bellezze

ed a rendersi conto dei suoi progressi, sotto forma di una carta di libero percorso, valida dal 1° agosto alla metà di settembre. Taluni avevano approfittato prima della Sessione di quell' invito; altri ne approfittarono dopo, e si dispersero a Dronthiem, a Bergen, a Skien, nei fjordi di Hardanger e di Stavanger, e nelle piccole e operose città della costa occidentale e meridionale. Durante queste rapide peregrinazioni, fu dato non solo d'ammirare le varie e maestose bellezze del paesaggio, ma anche di contemplare lo spettacolo confortante di un popolo che della voluta indipendenza sa dimostrarsi degno col rispetto dell'ordine e coll' incremento della cultura, e che va provvedendo al proprio rinascimento economico, con americana rapidità.

L'emigrazione norvegese in America, più numerosa in proporzione di quella italiana, ha contribuito in gran parte alla rapidità ed alla intensità di tale sviluppo. Il commercio e la navigazione ne ebbero grande incremento; la vita industriale, che prima faceva difetto, non tardò ad affermarvisi; l'aumento della ricchezza stimolò, non ostante l'emigrazione, l'aumento della popolazione e lo sviluppo edilizio; fenomeni questi constatabili anche nelle campagne, ma sopratutto manifestatisi nelle maggiori città dove pullulano le nuove costruzioni, e in grado eminente a Christiania, che aveva 96,000 abitanti nel 1875 e ne ha più di 250,000 nel 1912.

La diffusione della cultura e la nativa serietà del carattere hanno fatto sì che, anche politicamente, l' indipendenza norvegese fosse un successo. Quel popolo che, infrangendo il patto d'unione del 1815, ha voluto vivere d'una vita esclusivamente propria, ha dimostrato d'esserne degno e d'esserne capace. D'altronde l'assenza completa di dispetti e di rappresaglie nei riguardi della Svezia, ha permesso che i due popoli, separati nel 1905 per volontà di un solo di loro, subita a malincuore dall'altro, rapidamente si riconciliassero e potessero avviarsi ad essere di fatto, mentre prima erano stati soltanto di nome, popoli fratelli.

III.

Tutte le gite e tutte le feste non hanno impedito all' Istituto di lavorare per ogni giorno d' una intera settimana, dalle nove del mattino fino al mezzogiorno, e dalle due alle cinque po-

meridiane. Fra i vari temi messi all'ordine del giorno, due vennero condotti a compimento: quello dei « conflitti di legge in materia di diritti reali nel caso di fallimento », del quale era relatore il Diena di Torino, e quello degli « effetti della guerra sulle obbligazioni internazionali », che ebbe a relatore il Politis di Parigi. Il primo di questi temi presentava tante difficoltà che l'Istituto era venuto prorogandone lo studio di sessione in sessione. Nel 1902, adottando una serie di regole circa il fallimento dal punto di vista del diritto internazionale privato, l'assemblea, impressionata da quelle difficoltà, s'era indotta ad omettere la trattazione d'ogni questione, pur connessa col fallimento, ma relativa ai conflitti di leggi in materia di diritti reali. Più tardi, riconoscendo che, mutilata in questa parte, ogni codificazione del diritto internazionale in materia di fallimento, sarebbe riuscita, oltrechè incompleta, anche in parte praticamente inefficace, l'Istituto si decise ad affrontarla. La necessità di farlo appariva d'altronde ancor più evidente, dopochè nel 1910 si era approvata, nella Sessione di Parigi, una serie di regole circa i conflitti di leggi in materia di diritti reali. Anche questo secondo tentativo di codificazione appariva infatti incompleto finchè non si fosse statuito circa i diritti reali in caso di fallimento.

Il progetto presentato dal Relatore importava che tanto per determinare se una persona abbia titolo ad un diritto reale, quanto per decidere se un tale diritto possa essere opposto ai terzi, si dovessero applicare, di regola, le norme generali di diritto internazionale privato in materia di diritti reali. A tale applicazione del principio generale vigente in materia di diritti reali, dovrebbero contrapporsi però, nel caso del fallimento, le seguenti limitazioni ed eccezioni.

Per decidere circa l'ammissibilità e le condizioni di una azione di nullità contro gli atti diretti alla costituzione di un diritto reale sui beni del debitore, compiuti da questo dopo la data iniziale degli effetti del fallimento, dichiarato dall'autorità esclusivamente competente, dovrebbero prendersi in considerazione le leggi del paese dove siede questa stessa autorità. La prevalenza della legge del luogo della situazione delle cose, dovrebbe però essere riservata in quanto si trattasse di determinare fino a qual momento i creditori del fallito abbiano potuto utilmente compiere le misure di pubblicità necessarie per

rendere i loro diritti reali sui beni del fallito, opponibili ai terzi. La stessa legge dovrebbe pure essere applicata per decidere se e quali limiti debbano imporsi, nell'interesse dei terzi, alla estensione dei diritti di preferenza sui beni del debitore fallito, specialmente in quanto si riferisce al diritto d'ipoteca legale della moglie sui beni del marito. Per determinare inoltre, anche in caso di fallimento, gli effetti dei diritti di preferenza sui mobili e sugli immobili, e per determinare in qual'ordine tali diritti debbano essere esercitati, dovrebbe applicarsi la legge della situazione. La quale, anche nel caso dei mobili, veniva salvaguardata, nel suo vero significato, affermando che lo spostamento di un mobile, gravato d'un diritto di privilegio, successivamente alla pubblicazione della dichiarazione di fallimento, non debba avere alcuna influenza sulla legge competente per reggere tale privilegio; e che anche lo spostamento avvenuto prima di quella dichiarazione, ogni qualvolta si sostenga che sia stato effettuato col fine di compiere un atto fraudolento, in danno della massa dei creditori, o d'uno o più creditori, debba essere apprezzato, nel suo carattere e nelle sue conseguenze, conformemente alla legge vigente nel paese dove siede l'autorità esclusivamente competente a dichiarare il fallimento.

La legge unicamente applicabile in caso di fallimento dovrebbe per contro prevalere nel determinare la ammissibilità di azioni dirette ad ottenere la risoluzione di un contratto, o il pagamento del prezzo di una merce alienata dal debitore; mentre quando si trattasse del diritto di ritenzione o di un diritto di rivendicazione propriamente detta, la legge applicabile, anche in caso di fallimento, dovrebbe essere quella indicata dai principî generali di diritto internazionale privato in materia di diritti reali.

Ogni qualvolta, secondo le regole, proposte e dianzi riassunte, debba prevalere la legge reggente in generale il fallimento, il progetto stesso voleva che tale legge restasse applicabile anche in tutto ciò che, in materia di diritti reali, abbia rapporto col diritto marittimo, intendendosi, in questo caso, per legge territoriale la legge della bandiera. Il progetto concludeva proponendo che l'autorità esclusivamente competente per dichiarare il fallimento, sia competente anche per risolvere, applicando la legge indicata nelle regole antecedenti, tutte le questioni che, in materia di diritti reali, possano presentarsi nella ripartizione dei beni del debitore.

Il progetto presentato dal relatore, dopo aver occupato l'assemblea per due intere sedute, fu approvato con talune modificazioni e mutilazioni che forse non lo hanno migliorato e che hanno dato occasione ad un dibattito interessante. Della lunga discussione circa la distinzione fra i diritti reali e i diritti alle cose, in rapporto colla applicazione della legge territoriale, non potrebbe farsi qui nemmeno un cenno sommario, e devo rimandare i lettori che vi si interessassero, all'Annuario dell'Istituto.

Un'altra discussione fatta a proposito di tale progetto, merita di essere ricordata, perchè, sollevata a proposito dei diritti reali, si è presentata già e si ripresenta in occasione dell'esame di ogni progetto relativo alla codificazione del diritto internazionale privato. Il progetto da approvarsi doveva presentarsi come schema di una Convenzione internazionale da stipularsi dal maggior numero possibile di Stati, oppure considerarsi come tipo di leggi nazionali uniformi, o, per gli Stati dove la legislazione vigente non lo impedisca, di uniformi soluzioni giudiziarie? Taluni degli inglesi stavano per la seconda soluzione, in omaggio al loro principio secondo il quale « the so-called private international law » non è altro che una parte della « municipal law ». I più dei continentali preferivano dare al progetto da approvarsi la forma d'un tipo di Convenzione internazionale.

Poichè le due tendenze non furono potute conciliare, nè l'una e l'altra differivano in sostanza circa le soluzioni pratiche preferibili nelle regole da proporsi, si finì per sorpassare la difficoltà opposta da quella controversia pregiudiziale, redigendo così, con lievi modificazioni al testo originale, il preambolo del progetto.

« L'Institut de Droit international, dans le but de compléter les résolutions qu'il a précédemment adoptées au sujet des conflits de lois relatifs à la faillite, recommande l'adoption, *par voie soit de traités, soit de règles uniformes de droit international privé,* des règles suivantes, concernant les conflits de lois en matière de droits réels en cas de faillite ».

Sull'altro tema: « Effetti della guerra sulle obbligazioni internazionali », il relatore avea presentato già nel 1911, alla Sessione di Madrid, il rapporto e il progetto che vennero in discussione a Christiania l'anno successivo. L'importanza dell'argomento è evidente anzitutto come una manifestazione del progresso del diritto internazionale; progresso che par talora

apparente o lentissimo all'impazienza del filantropo, ma che si rivela mirabile alle considerazioni dello storico e del giurista. Sembra di ieri la dottrina che affermava la guerra fra due Stati una lotta di tutto un popolo contro tutto un altro popolo, una interruzione completa dell'ordine giuridico, ed un ritorno a quello che era convenuto chiamare lo stato di natura. Ed ora non solo l'estensione e la intensità degli atti ostili son disciplinate nei rapporti fra gli effettivi combattenti; non solo la parte non combattente della popolazione dei due Stati nemici si vuol sottratta, per quanto sia possibile, a tutte le conseguenze delle ostilità, ma rispetto agli stessi Stati, considerati esclusivamente come avversarii, si vogliono distinguere dai rapporti giuridici che la guerra deve estinguere od interrompere, tutti quei rapporti che, nonostante la guerra, debbano per loro restare in vigore.

L'ammettere che una tale categoria di rapporti, non alterati dallo stato di guerra, possa sussistere, è uno dei più eloquenti segni del progresso compiuto dal diritto internazionale. La necessità di distinguere con cura e con precisione quella categoria di rapporti, si presenta come argomento di importanza evidentissima, per evitare che in ciascuna guerra nuovi conflitti secondarii rampollino intorno al conflitto principale, tanto fra i belligeranti quanto fra questi e i neutrali. E le controversie sorte nel corso della guerra italo-turca circa la sussistenza o la caducità dei privilegi delle capitolazioni nei riguardi degli italiani, sono di quella importanza e di quella necessità un evidente esempio.

Ben a ragione dunque l'Istituto preferiva quello come secondo tema da discutersi. Il relatore aveva trattato l'argomento nel rapporto e nel progetto, in relazione ai trattati fra belligeranti; ai trattati fra questi e i terzi; alle obbligazioni non convenzionali, ed ai contratti di un belligerante coi sudditi del nemico.

L'Istituto eliminò il terzo punto e rimandò ad altra Sessione lo studio del quarto, limitando il voto ai due primi punti, cioè ai trattati fra belligeranti ed a quelli fra belligeranti ed altri Stati. Il primo articolo del progetto approvato, afferma la regola generale che « l'apertura e lo svolgimento delle ostilità non portano alterazione alla esistenza dei trattati, convenzioni ed accordi, qualunque ne sia il titolo e l'obbietto, stipulati fra

loro dagli Stati belligeranti ». Gli articoli successivi riguardano le eccezioni, cioè i trattati, o estinti o sospesi nella loro esecuzione, per effetto della guerra. Estinti, nei rapporti fra belligeranti, devono considerarsi i trattati di protettorato, vassallaggio, alleanza e unione doganale, quelli di commercio e di navigazione, e quelli che sono stati la causa manifesta della guerra. L'enumerazione dei trattati era difficile e dovrà essere completata; ma intanto era importante che si affermasse, in modo non contrastante colle esigenze pratiche, il divieto a ciascun belligerante di abolire, al principio delle ostilità, tutto il diritto convenzionale fino a quel momento vigente nei rapporti col suo nemico. Quanto ai trattati rimasti in vigore, era ammessa soltanto una parziale sospensione della loro esecuzione, nella misura strettamente richiesta dalle necessità della guerra.

Circa i trattati fra belligeranti e terzi, più difficile si presentava l'enumerazione distintiva e perciò più ampia riusciva così la discussione generale, come quella particolare relativa specialmente ai patti di garanzia, ed ai trattati conclusi da un solo Stato belligerante con terzi Stati. Per questi ultimi era affermato il principio della sussistenza, anche durante la guerra. Per i trattati collettivi stipulati in vista della guerra, era ammessa la loro non obbligatorietà quando uno solo degli Stati belligeranti abbia partecipato o susseguentemente aderito alla loro stipulazione. Per i trattati nei quali entrambi gli attuali belligeranti siano stati antecedentemente parti insieme con terzi Stati, era affermata la sussistenza nei riguardi dei trattati di garanzia, e degli altri accordi collettivi, fatta eccezione dei trattati di alleanza, di sussidi e di associazione; ed era affermata la regola: che nessun accordo collettivo possa essere alterato dai belligeranti nel loro trattato di pace, a pregiudizio dei terzi Stati contraenti, senza la partecipazione o l'assenso di questi ultimi.

Il progetto così ridotto, era sottoposto nella seduta pomeridiana del 30 agosto ad un riesame consacrato alle questioni di redazione, e quindi, nei due primi capitoli, definitivamente approvato.

Così non solo era affermata la sussistenza del diritto convenzionale nei rapporti fra belligeranti, e in quelli fra belligeranti e terzi, o fra uno dei belligeranti e terzi Stati, ma erano determinate anche, con relativa precisione, le eccezioni totali o

parziali da ammettersi nell'uno e nell'altro caso, eccezioni, senza la determinazione delle quali, uno Stato potrebbe trovarsi, o compromesso nella qualità di belligerante, o nell' incertezza dei suoi diritti o dei suoi obblighi nella qualità di neutrale.

IV.

Non meno importante dell'opera compiuta coi due progetti condotti in porto, è stata quella dedicata dall' Istituto ad altri argomenti col doppio fine di preparare il programma dei proprii lavori per l'immediato futuro, e di agevolare coi proprii studi il compito della prossima Conferenza dell' Aja. L' Atto Generale della Conferenza del 1907, prevedeva la formazione, da parte degli Stati contraenti, di un Comitato da costituirsi almeno due anni prima della convocazione della terza Conferenza, coll'incarico di prepararne il programma. Tale Comitato avrebbe dovuto « raccogliere le diverse proposte da sottoporsi alla Conferenza, ricercare le materie suscettibili d'un prossimo regolamento internazionale, e preparare un programma che i governi determinerebbero abbastanza presto perchè potesse essere accuratamente studiato in ciascun paese ». Tre anni dopo la seconda Conferenza dell'Aja, tale Comitato non era ancora stato costituito. Parve allora opportuno all' Istituto di Diritto internazionale, di supplire almeno in parte a questa mancanza, formando nel suo seno una Commissione investita di un analogo incarico, così da potere, mercè del risultato delle sue ricerche, lavorare nella Sessione del 1912 e in quella successiva, intorno ad un programma di lavori suscettibili di essere utilizzati poi dalla terza Conferenza dell'Aja.

La Commissione, riunita a Parigi nell'autunno del 1911, determinava come segue l'elenco degli argomenti che potrebbero più utilmente figurare nel programma della prossima Conferenza della pace e dei quali intanto « dovrebbe organizzarsi la discussione per cura dell'Istituto ».

1. Elaborazione di un regolamento relativo alle leggi ed agli usi della guerra marittima nei rapporti fra belligeranti. — 2. Stabilimento d'una Corte di giustizia arbitrale. — 3. Trattati generali di arbitrato. — 4. Elaborazione di un regolamento concernente una organizzazione permanente della Conferenza della

pace. — 5. Estensione della Convenzione del 18 ottobre 1907, relativa all'apertura delle ostilità, a tutti i mezzi di coercizione internazionale. — 6. Determinazione del mare territoriale e regolamento del suo regime. — 7. Effetti della guerra sui diritti dei privati cittadini degli Stati belligeranti. — 8. Regime degli areostati in tempo di guerra. — 9. Regime dei fari in tempo di guerra. — 10. Valore delle sentenze arbitrali per le giurisdizioni e autorità nazionali. — 11. Immunità diplomatiche e consolari. — 12. Competenza dei tribunali dei singoli Stati nei riguardi di Stati stranieri.

Di questi temi furono portati alla discussione della Sessione di Christiania il primo e l'ottavo; e, indipendentemente da quel programma, vi furono aggiunte la questione dell'« uso delle torpedini e delle mine sottomarine negli stretti », e quella « della condizione giuridica delle associazioni internazionali ».

Tali argomenti non si son potuti trattare diffusamente durante le sedute del 1912, ma nel determinare il programma dei proprii lavori per la prossima Sessione, l'Istituto trovò modo di delibarne alcuni e di formulare rispetto a quelli taluni principii generali.

Fra tutti i têmi, si riconobbe come più importante quello della compilazione d'un manuale delle leggi della guerra marittima. Questo tema, in rapporto colla parte più certa del programma della Conferenza dell'Aja del 1914, e coi risultati della Conferenza di Londra del 1909, sembrava infatti il più urgente. E appunto perciò l'Istituto rendeva più numerosa la Commissione incaricata di studiarlo, dando a questa anche l'incarico di riunirsi alla fine dell'anno a Parigi, per rendere più facile, mediante un preliminare scambio di idee, lo svolgersi rapido e fruttuoso dei suoi lavori.

Nel discutere circa l'ampiezza del mandato da conferire a tale Commissione, si è sollevata la questione, se l'Istituto dovesse ritenersi legato dalle proprie risoluzioni anteriori in materia di guerra marittima, per esempio da quella relativa alla immunità dalla confisca, della proprietà privata del nemico. Dopo molto discutere, si concludeva riaffermando questo principio, ma decidendo che, nella ipotesi della durata del sistema ora vigente circa il trattamento della proprietà privata nella guerra marittima, la Commissione debba occuparsi del regolamento della cattura e della confisca della proprietà privata del nemico, anche

indipendentemente dal concetto di contrabbando di guerra. Si manifestò nella discussione qualche dubbio anche circa le Convenzioni delle quali la Commissione avrebbe dovuto tener conto nei suoi studii, propendendo alcuni per tutte le convenzioni, ed altri per quelle sole che sono state ratificate. Ma poichè compito della Commissione dell'Istituto è la preparazione di materiali per una codificazione futura, opportunamente si decise che i suoi studii non debbano limitarsi alle sole convenzioni già ratificate, ma estendersi anche a quelle semplicemente firmate, che pur devono considerarsi importantissimi materiali per il futuro legislatore internazionale. Che questo poi non debba tardare ad affrontare e ad esaurire la trattazione di tale argomento, risulta dagli atti stessi della Conferenza dell'Aja che così formulava l'ultimo dei quattro voti emessi nel 1907:

«La Conferenza emette il voto che l'elaborazione di un regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra marittima, formi parte del programma della prossima Conferenza, e che in ogni caso le Potenze applichino, in quanto sia possibile, alla guerra marittima, i principii della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre ».

L'opera della Commissione dell'Istituto sarà resa certo molto più facile dal progetto già preparato per la Commissione stessa dal Fauchille, che ha fatto opera in talune parti discutibile, ma, nel suo complesso, egregia, dimostrando, come aveva fatto già per il diritto aereo, di saper combinare, colla profondità e l'abbondanza della dottrina, l'intuito sicuro dell'uomo pratico.

Appunto al secondo argomento, trattato di recente con mano maestra dal Fauchille, si riferiva un altro dei têmi suggeriti dalla Commissione incaricata di preparare il programma dei lavori dell' Istituto, proponendo la questione del regime degli areostati in tempo di guerra. L'assemblea però decideva di non farla oggetto di discussioni e di deliberazioni immediate, ma di rimandarne la considerazione, anche dal punto di vista di una discussione generale, alla prossima sessione. L' Istituto aveva infatti esaurito antecedentemente, con un progetto del Fauchille, utilizzato poi largamente dalla Conferenza diplomatica di Parigi del 1910, il têma del regime degli areostati in tempo di pace. Ora avrebbe dovuto completare l'opera propria per il regime degli areostati in tempo di guerra. Ma l'impresa appariva sotto ogni rispetto difficile e sopratutto immatura. La Conferenza di

Parigi del 1910 non aveva osato affrontarla. L' Istituto stesso nella Sessione di Madrid del 1911, dopo aver adottato tre regole circa il regime degli areostati in tempo di pace, si limitava, per la loro condizione in tempo di guerra, alla formulazione di questo solo principio: « La guerra aerea è permessa, alla condizione però di non presentare per le persone o le proprietà della popolazione pacifica danni più gravi di quelli che derivano dalla guerra terrestre o marittima ».

Il carattere vago di tale risoluzione può considerarsi come la conseguenza della, per ora insuperabile, difficoltà dell'argomento. Una condanna assoluta della guerra aerea facilmente decisa, come anche esempii recentissimi dimostrano, dai Congressi pacifisti, non sarebbe stata possibile da parte dell'Istituto che si è sempre ispirato piuttosto alla «verità effettuale delle cose che non alla immaginazione di quelle», e che tende a perfezionare il diritto senza prescindere dalle necessità dell'oggi e dalle possibilità del domani. Ma d'altronde ammessa, col proposito di regolarla e di limitarla, come legittima la guerra aerea, non si comprende come potrebbero ora determinarsi con sicurezza e con precisione le sue regole e i suoi limiti. Trattasi di un mezzo di ostilità le cui forme e misure tecniche di esplicazione sono ancora troppo imperfette, e le cui possibilità di sviluppo e di perfezionamento materiale son circondate ancora di troppa incertezza, perchè possa concepirsi un sistema completo di regole cui mancherebbe ancora il substrato più necessario: la certezza cioè della materia da regolare.

V.

La stessa obbiezione non avrebbe potuto farsi invece al secondo fra i têmi suggeriti all'Istituto dalla Commissione già ricordata, e che riferivasi alla istituzione di una Corte permanente di giustizia arbitrale. Tale questione era stata già oggetto, alla seconda Conferenza della pace, di dibattiti il cui risultato fu riassunto nel primo dei quattro voti emessi dall'assemblea, e così concepito: « La Conferenza raccomanda alle Potenze firmatarie l' adozione dell' annesso progetto di Convenzione per lo stabilimento di una Corte di giustizia arbitrale, e per la sua effettuazione, non appena un accordo sia intervenuto circa la scelta

dei giudici e la costituzione della Corte ». Poichè la difficoltà di conseguire un accordo circa questi due punti, era stato nel 1907 il solo impedimento alla adozione del relativo progetto, che del resto appariva approvato dalla Conferenza, tale istituzione sembrava una delle più vicine alla realtà; ed era naturale pertanto che l'Istituto si adoperasse per toglier di mezzo ogni dissidio ed ogni incertezza circa i due punti che la Conferenza aveva dovuto lasciare insoluti. Pure, anche dalle discussioni dell'Istituto, quei due punti risultarono più importanti e di più difficile risoluzione che a primo aspetto non apparisse. Nell' intendimento dei fautori della nuova magistratura internazionale, questa non sarebbe destinata a sostituire quella conosciuta col nome di Tribunale dell'Aja, ma a completarne, coesistendo con quello, la funzione pacifica. «La Corte attuale dell'Aja, diceva l'americano James Brown Scott, continuerebbe ad esistere per soluzioni giudiziarie da conseguirsi sulla base di opportune transazioni ispirate, in parte, anche da ragioni politiche; mentre alla nuova Corte dovrebbero essere riservate le soluzioni che, di carattere giudiziario nella forma e nella procedura, fossero destinate a conservare anche nella sostanza un carattere strettamente ed esclusivamente giuridico ».

Non pochi però, intervenendo nella discussione, fecero notare che, ad assicurare il parallelismo delle due istituzioni e ad evitare che la nuova riuscisse soltanto una ripetizione della già esistente Corte dell'Aja, era necessario affrontare i due punti che la Conferenza del 1907 aveva lasciati insoluti, risolvendo fin d'ora la questione del modo di costituzione della nuova Corte.

I giudizii arbitrali riescono sovente transazioni in gran parte politiche rivestite di forme giudiziarie, sopratutto per effetto della presenza dei rappresentanti delle due parti contendenti, ammessi a formar parte del Tribunale. Perchè il carattere, giuridico nelle ispirazioni e giudiziario nella esplicazione, sia assicurato alla nuova Corte, sarebbe dunque necessario provvedere fin d'ora alla sua costituzione, escludendo i rappresentanti delle parti dal Collegio giudicante, davanti al quale gli interessati, come le parti d'un procedimento civile, non dovrebbero comparire che per patrocinare la propria causa.

Ma l'Istituto non è riuscito ancora, meglio della Conferenza dell'Aja, a risolvere questa inevitabile questione pregiudiziale. L'assemblea emise un voto favorevole alla costituzione della

nuova Corte, ma non è riuscita a mettersi d'accordo circa il principio della esclusione dei rappresentanti delle parti dal collegio dei giudici. Per combattere tale esclusione furono tributati, durante la discussione, vivi e certo meritati elogi alla imparzialità dimostrata, in varii casi di decisioni arbitrali, dagli arbitri rappresentanti le parti contendenti. Tali elogi saranno certo corrispondenti alla verità, e potranno senza dubbio esser meritati dagli arbitri rappresentanti le parti, anche in altre occasioni. Ma gli ordinamenti di carattere permanente, anzichè contare sulle rare virtù individuali manifestatesi in qualche occasione, devono tener conto del minimo di virtù individuali su cui è certo di poter far conto in ogni caso. Nè deve dimenticarsi che la nuova Corte, per corrispondere al suo concetto informatore, non solo dovrebbe esser composta di giudici fuor d'ogni dubbio imparziali, ma anche di giudici la cui imparzialità fosse ispirata non dal fine d'una transazione politica, ma bensì da quello d'una soluzione strettamente ed esclusivamente giuridica, L'esperienza fatta in tutta la storia dell'arbitrato dimostrà che nei collegi giudicanti senza esclusione degli arbitri rappresentanti le parti, quando anche non manchi l'assoluta imparzialità di tali giudici, manca al Tribunale, per effetto della presenza di questi, la facoltà di prescindere da qualsiasi preoccupazione e considerazione non giuridica. Sicchè evidente risulta che a raggiungere tale scopo, è necessario escludere in modo assoluto dal collegio giudicante i rappresentanti delle parti contendenti. Se tanto non si vuol fare, l'esperienza si incaricherà di dimostrare che la nuova Corte non sarà se non una ripetizione della già esistente Corte dell'Aja, e che, in tal modo ed in tali proporzioni, non valeva la pena di istituirla.

VI.

Fra i têmi raccomandati alle considerazioni dell'Istituto, tre erano eliminati assolutamente dalla discussione immediata, o appena trattati in modo del tutto incompleto.

Il primo di quei têmi, raccomandato dalla Commissione incaricata di preparare il programma dei lavori, riguardava la « competenza dei Tribunali nei riguardi di Stati stranieri ». Era questo l'ultimo dei dodici argomenti indicati dalla Commissione;

e quantunque l' importanza dell' argomento fosse evidente, e la Commissione avesse dichiarato che l' ordine nel quale i temi, dal 5 al 12, erano enunciati, non implicava veruna preferenza circa l'ordine nel quale avrebbero dovuto esser discussi, sia dall'Istituto, sia dalla Conferenza della pace, pure l'assemblea preferiva non porlo all' ordine del giorno per la prossima sessione, stimando forse che tanto questa, quanto la Conferenza della pace, abbiano ormai elementi per un programma piuttosto esuberante che deficiente.

L'altro argomento che, trascurato del tutto in questa occasione, senza dubbio dovrà occupare fra breve l'Istituto e la diplomazia, è quello del « regime delle associazioni internazionali », cioè di quelle associazioni senza fini economici, che, per i loro intenti scientifici e morali, possano considerarsi di pubblica utilità e che per la partecipazione di soci appartenenti a Stati diversi e per la estensione della loro attività al territorio di più Stati, presentino un carattere internazionale. Tale è il carattere dell'Istituto di diritto internazionale; della « International Law Association », della Associazione internazionale delle accademie, e della Unione interparlamentare. E appunto per un motivo che potrebbe definirsi come egoistico, nel buon senso della parola, tale argomento s' era imposto di recente all'esame dell'Associazione delle accademie e dell'Unione interparlamentare. Le preoccupava a ragione il fatto che la categoria di sodalizii alla quale appartengono, resti destituita, in quanto tali sodalizî siano internazionali, di una esistenza legale. Nessuno Stato può investirli della personalità giuridica nel proprio territorio, senza privarli, in cospetto delle sue leggi, del carattere internazionale che pur sopratutto li distingue. E d'altronde senza il riconoscimento della loro personalità giuridica non destituita di tale carattere internazionale, non sarebbe possibile di facilitare la loro azione e il loro sviluppo in quanto abbia riferimento alla loro entità patrimoniale. Nel 1911 il Presidente Clunet s' era fatto interprete, nella Sessione di Madrid, di queste necessità che s' impongono all'Istituto, ma che interessano anche tutte le associazioni analoghe; ed una Commissione era incaricata dello studio della questione. Intanto la Unione delle Associazioni internazionali, provvida e feconda istituzione esistente a Bruxelles, della quale è segretario generale il senatore La Fontaine, vi dedicava uno studio importante e redigeva un progetto che era comunicato

alla Presidenza dell'Istituto, ed a tutti i suoi componenti, prima della Sessione di Christiania. Nel comunicare questo suo lavoro, l' Unione avvertiva che non era suo intendimento di insistere perchè al suo progetto dovessero uniformarsi le deliberazioni dell' Istituto, ma perchè l' Istituto non trascurasse così importante argomento e provvedesse, nel modo che credesse preferibile, a proporre regole uniformi circa il riconoscimento ed il regolamento della condizione internazionale di tali associazioni. Secondo quel progetto, gli Stati avrebbero dovuto costituirsi, come per altri rapporti specifici di diritto amministrativo internazionale, in istato di *Unione*, ed adottare per le associazioni internazionali un tipo di statuto, uniformandosi al quale tali associazioni potessero conseguire la personalità giuridica in ogni paese dell'Unione. Intanto il von Bar presentava all'Istituto sullo stesso argomento un rapporto ed un progetto di Convenzione, fissante le condizioni alle quali ogni Stato dovrebbe impegnarsi a riconoscere le associazioni internazionali di utilità pubblica come persone giuridiche aventi il diritto di stipulare contratti, di acquistare per donazione, o per testamento, e la facoltà di stare in giudizio. Ma quando, nell' ordine delle precedenze, era venuto il momento delle associazioni internazionali, la Sessione volgeva al suo termine, sicchè a questi *sero venientibus*, non restarono nemmeno le *ossa* di una generica dichiarazione di principio.

Il terzo têma non trascurato del tutto, ma sfiorato appena nelle discussioni, era stato proposto alla Sessione di Madrid dal vicepresidente Marchese d' Olivart, già benemerito, per lunghi studii e pregevoli pubblicazioni, della Bibliografia sistematica del diritto internazionale. Egli proponeva appunto la nomina di una Commissione, incaricata di elaborare una tale Bibliografia, davvero indispensabile per facilitare e rendere complete non solo le ricerche degli studiosi, ma anche quelle dei pratici, siano questi uomini di Stato oppure magistrati, o patrocinatori in controversie di diritto internazionale privato o in procedimenti penali.

La Commissione era costituita e il Marchese d'Olivart, designato come relatore, presentava a Christiania il suo Rapporto, seguito da un progetto di risoluzioni contenenti il piano di partizione della Bibliografia e i criterii di metodo da seguirsi nella compilazione e nella pubblicazione. L'assemblea approvò una dichiarazione di principio circa la opportunità di redigere tale

Bibliografia, ma non volle entrare nella disamina dei suoi elementi tecnici. Si addusse a sostegno di tale decisione, praticamente negativa, la incertezza dei mezzi economici da poter dedicare all'impresa. Ma è lecito sperare che tale incertezza non impedisca di ritornare sull'argomento, con quella cura paziente che all'argomento è dovuta. La ricerca, l'ordinamento e il coordinamento delle fonti, hanno troppa grande importanza in ogni ramo di studii, perchè, anche se l' Istituto non potesse intraprendere per proprio conto la compilazione e la pubblicazione di tale Bibliografia, non debba riconoscere l' utilità di provvedere, coll' opera di una apposita Commissione, ad indicare, sia pure ai singoli studiosi, gli elementi tecnici, cui possa più utilmente informarsi ogni tentativo fatto per compierla, o per prepararla, sia pur soltanto in qualche sua parte.

VII.

Prima di terminare i proprii lavori, l'Istituto deliberava di accogliere l' invito di Oxford, riunendosi l' anno prossimo in quella città sotto la presidenza del professore Holland, nome non solo illustre nel campo della filosofia del diritto e in quello del diritto internazionale, ma anche particolarmente caro all'Italia per quelle sapienti cure dedicate alle opere e alla memoria di Alberico Gentili, che già gli valsero il titolo di cittadino onorario di Sanginesio e quello di dottore *honoris causa* della Università di Bologna.

Al termine della Sessione di Christiania, l'Istituto assumeva un nuovo ufficio ed un nuovo carattere. Il 20 febbraio 1912 M. James Brown Scott, membro dell' Istituto e segretario della « Fondazione Carnegie per la pace internazionale », offriva in nome di questa all' Istituto l' ufficio di consigliere della Sezione giuridica della Fondazione stessa, per tutto quanto possa avere attinenza con questioni di diritto internazionale. La Presidenza accettava l'onorevole offerta, riservando di domandare più tardi all'Assemblea dell' Istituto la ratifica della propria deliberazione.

Intanto il Comitato esecutivo della Fondazione Carnegie, quasi a dimostrare che di tale ratifica non dubitava, e che considerava ormai l'Istituto e la Fondazione come legati da intimi vincoli di cooperazione scientifica, metteva a disposizione della

Presidenza la somma di 20,000 dollari, da dedicarsi a coprire le spese della Sessione di Christiania.

L'Istituto nella seconda seduta ratificava l'accettazione della Presidenza, dopo aver constatato che, mentre l'ufficio di consigliere della potente e benefica Fondazione lo onora, in nulla ne può risultare diminuita la sua indipendenza, poichè la missione conferitagli, limitata ai rapporti colla Sezione giuridica della Fondazione, e conferendogli, nei rapporti con questa, una autorità consultiva, costituisce in ogni caso un omaggio della Fondazione all'Istituto e non una dipendenza di questo da quella, e crea così un nuovo vincolo fra l'Europa e l'America in quanto più interessa il progresso del diritto internazionale. L'assemblea eleggeva un Comitato di dieci membri, incaricato di esercitare in suo nome tali funzioni consultive, e di essere il vincolo attivo fra l'Istituto ormai quarantenne e la Istituzione americana sorta da poco per iniziativa del ricco e nobile filantropo americano coadiuvato da uomini come Elihu Root e James Brown Scott.

La giovane istituzione americana dimostrava in tal guisa di comprendere il valore e le benemerenze dell' Istituto di Diritto internazionale, come avea dimostrato di comprenderli l' Istituto Nobel che, nel suo palazzo di Christiania, lo aveva ospitato e gli avea fatto così liete accoglienze. La Fondazione Carnegie è stata istituita *per la pace internazionale*, e *la pace* è stato l'ultimo ideale vagheggiato dall' illustre svedese che istituiva col proprio nome il premio della pace e creava il Comitato incaricato di proporne il conferimento. La stessa aula del palazzo dell' Istituto Nobel, dove l' Istituto di Diritto internazionale si raccoglieva, può dirsi un simbolo di tali aspirazioni e di tali speranze nel verde delle sue pareti, e nelle bianche colombe che le adornano portando un ramoscello d'olivo. Eppure le due istituzioni, così completamente ispirate dal culto della pace, non esitarono a dimostrare la loro simpatia per l' Istituto, quantunque questo, invece di insorgere contro la guerra con intimazioni di disarmo immediato, e con anatemi lanciati ad ogni uso della forza, pazientemente si accontenti di codificare le leggi della guerra per mitigarne i mali finchè l'evitarla del tutto non sia possibile, e adoperandosi per coordinare in ogni altra sua manifestazione la convivenza dei varii popoli del mondo, contribuisca in modo più lento e modesto, ma più pratico e più efficace, ad assicurarne la pace.

L'Istituto, come disse il suo Presidente Hagerup nel discorso inaugurale, ha dimostrato, colla sua ormai lunga e proficua attività, che, fra l'ottimismo senza limiti dei pacifisti, e il pessimismo paralitico degli scettici, v'è modo di affermare, a vantaggio della umanità, una realtà molto meno brillante di quella invocata dai primi, ma molto più confortante di quella immaginata dai secondi.

L'ideale dei pacifisti è molto più bello e più confortante e quasi mistico, nella sua perfezione. Come il santo, ispirato da Dio, intima agli individui un assoluto pentimento, ed una completa rigenerazione spirituale che sola potrà schiuder loro per tutta l'eternità le porte del regno dei Cieli, così i profeti della pace vorrebbero che l'umanità, rinnegando in un solo momento tutto il passato, e infrangendo per sempre quelle armi che finora ha sempre adoperate, iniziasse d'un tratto la nuova esistenza d'una imperturbabile fraternità universale.

Al paragone di questi superbi ideali, troppo modesti appariscono quelli dei giuristi dell' Istituto di Diritto internazionale che, senza chiudere gli occhi in cospetto del possibile e dell'inevitabile, invocano l'arbitrato, sostituito alla guerra, dove la sostituzione sia possibile; ma, dove tanto possibile non sia, non sdegnano di disciplinare, a vantaggio comune dei belligeranti e dei neutrali, la guerra non potuta evitare; e perfezionando la convivenza giuridica dei popoli e degli Stati, tanto nelle relazioni pubbliche quanto in quelle private, contribuiscono ad accrescere i loro beni nella pace, a diminuire le loro sofferenze nella guerra e riescono a rendere fra quelli sempre più intensa e più utile la solidarietà della loro esistenza. Tale solidarietà è pure il più efficace dei rimedii che possa invocarsi contro la guerra: rimedio preventivo in quanto per essa aumentano le forze e gli interessi che vi ripugnano; e rimedio curativo in quanto per essa, durante lo stesso imperversare della guerra, più imperiose si fanno sentire le necessità del ristabilimento della pace.

Di tali virtù, tanto poco appariscenti quanto efficaci, si son mostrate consapevoli le due grandi istituzioni pacifiche, venute nel 1912 in contatto coll'Istituto di Diritto internazionale: il Comitato dell'Istituto Nobel che lo ha ospitato in quel suo palazzo che può dirsi il Tempio della Pace, e la Fondazione Carnegie che ha voluto associarlo in modo non transitorio alla propria pacifica attività. L'una e l'altra istituzione hanno riconosciuto, così come

la storia lo dimostra che il progresso umano, raramente effettua mutamenti improvvisi, ma normalmente procede, come il massimo fra i filosofi insegnava, per gradini quasi impercettibili; e, lasciando la umanità d'oggi quasi identica a quella di ieri, pur lentamente la vien modificando, così da trasformarla, nell'intervallo, fra le due estremità della scala percorsa, nella serie dei secoli.

Di tale forma di mutamento, alla quale l' Istituto può ben ispirarsi per aver ragione a bene sperare della propria opera, si ha un esempio, nello stesso paese dove l'Istituto si raccoglieva, nella storia del popolo norvegese e nella vicenda dei suoi ideali. Odino, il maggior Dio degli antichi scandinavi, era un grande guerriero sempre vittorioso. Scomparso dal mondo egli dimorava cogli altri Dei in Asgard, e qui riceveva, nello splendore del suo Valhalla, tutti quelli ch' erano morti trafitti da una spada.

Da quel paradiso i guerrieri uscivano ad ogni sorger del sole per passar la giornata combattendo fra loro le più fiere battaglie; ma le vittime di queste lotte quotidiane, risorgevano al calar della notte, e ricomposte le membra e sanate le ferite, la passavano lietamente intorno ad Odino nella letizia del comune Valhalla. La lotta sanguinosa rappresentava dunque tanto l'ideale di vita di quei normanni, che essi ne consideravano la perpetua continuazione come la massima delle gioie riservate al loro paradiso. E mentre nel loro Pantheon fieri e bellicosi erano i maggiori numi fatti oggetto del loro culto, da Thor vincitore di giganti ed evocatore del tuono, a Njord, signore del mare e suscitatore delle tempeste ; fra le divinità di minor conto, meno curate dalla pietà dei fedeli, era Forséte che ristabiliva la pace fra quelli che stavano in contesa.

Ma se la Norvegia non si fosse volta nel Mille ad altri ideali religiosi, Forséte, ultimo fra i suoi antichi Dei, starebbe ora nel più eccelso trono del suo empireo, e l'Istituto Nobel sarebbe il maggior tempio di Christiania, sacro al suo nome. Così completo è stato, nel corso dei secoli, il mutamento morale e sociale del popolo norvegese che, senza nulla aver perduto dell'antico valore, è venuto gradatamente passando dal culto dell'ideale della guerra, a quello dell'ideale della pace ; ed ha compiuto tale trasformazione così gradatamente e lentamente, da non poter determinarsi nel tempo il momento critico della sua conversione.

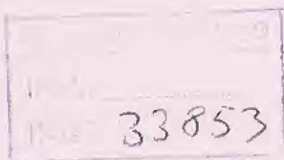
E d'altronde di questa graduale lentezza di mutamenti, che è la legge del progresso umano, una immagine ricorre anche in

uno dei più caratteristici e frequenti aspetti della bella terra norvegese che era per l'Istituto prodiga d'ospitalità tanto cordiale. D'ogni parte maestose cascate vi biancheggiano scendendo per le pendici dei suoi monti e delle sue montagne. L'acqua che vi precipita dalla roccia sporgente, vi passa, cadendo in basso, senza lasciarvi traccia percettibile del suo passaggio. Ma la cascata, alimentata da quel continuo succedersi d'acqua, corrode a poco a poco la roccia dal cui estremo discende, e avvicina così il punto donde precipita a quello della sua caduta.

Così gli uomini, molecole della umanità, si succedono, di età in età, sulla via dei grandi ideali. Una generazione non sa se l'opera sua sarà più decisiva dell'opera di quelli che furono e di quelli che saranno. Ma ciascuna generazione contribuisce, anche senza esserne cosciente, sia pure in modo impercettibile, ad un bene remoto, ma sicuro.

Questo sarà il risultato degli sforzi e il premio della costanza, non di uomini singoli ma di popoli, non di poche generazioni, ma della umanità, nella quale le singole generazioni si confondono e sommerse scompaiono, ma nella quale, per la continuità dell'opera e per la unità del risultato, tutti possono sentirsi egualmente immortali.

ENRICO CATELLANI.



ANNO V. DICEMBRE 1912. FASC. XII.

RASSEGNA CONTEMPORANEA

G. A. DI CESARÒ DEPUTATO E VINCENZO PICARDI, *direttori*

CRONACHE.



PUBBLICAZIONE MENSILE
ITALIA: (Regno e prov. it. fuori Regno) il fasc. L. 2.50 — Abb. annuo L. 25.
ESTERO: il fasc. L. 3.50 — Abb. annuo L. 35.

DIREZIONE: VIA DUE MACELLI, N. 9 - Telefono interp. 63-67.
AMMINISTRAZIONE: CORSO UMBERTO I, N. 160 - Telefono interp. 10-040
ROMA — BONTEMPELLI & INVERNIZZI, EDITORI — ROMA